



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 18 dicembre 2018, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare *ex art.* 700 c.p.c. iscritto al n. 6951-1/2018 R.G. promosso da:

[REDACTED], nata ad **[REDACTED]**, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Salvatore La Cava;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del ministro *pro tempore* – **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Catania – Ambito Territoriale della Provincia di Torino;**

-convenuti non costituiti-

IN FATTO

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato il 17 luglio 2018, contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente in epigrafe indicata, insegnante abilitata nella scuola di istruzione primaria ed immessa in ruolo l'1 settembre 2014 presso la scuola **[REDACTED]** di Caselle Torinese, non ottenuto il movimento richiesto nell'ambito della mobilità 2016/2017, adiva in via d'urgenza questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere nei confronti dell'amministrazione scolastica convenuta l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "... *Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Catania 006, 0010 del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto e secondo gli ambiti/scuole indicati e previa disapplicazione b) del provvedimento di cui alla mail del 29.7.016 omissivo trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia 0006" nella Provincia di Catania ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia;*



Per i soli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 la ricorrente ha conseguito l'assegnazione temporanea *ex art. 42 bis* del d. lgs. n. 151/2001 presso una scuola di Mascali e di Catania; la sede di Caselle Torinese è distante dal proprio nucleo familiare con conseguente pregiudizio per l'unità della famiglia. Sono, quindi, gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare in considerazione della distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia.

Tenuto conto della concreta situazione personale della ricorrente, come sopra descritta, va riconosciuta la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile -come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità- giacché non risarcibile per equivalentia, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Ed infatti la ricorrente rischia di restare lontana dal proprio nucleo familiare stabilito a diverse centinaia di chilometri dalla sede di titolarità per un tempo che, nelle more della definizione del giudizio, potrebbe essere tale da pregiudicare irrimediabilmente gli interessi costituzionalmente rilevanti connessi ai diritti della personalità e della famiglia.

In definitiva il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto e con l'ordine alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità posseduto.

Sulle spese si provvederà in uno al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dr. Patrizia Mirenda, pronunciando nel procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* iscritto al n. 6951-1/2018 R.G., così statuisce:

Dichiara il diritto di ██████████ a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto.

Per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0010 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità.

Spese in uno al merito.

Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Catania, 9 gennaio 2019

Il giudice del lavoro

Dr. Patrizia Mirenda

